

Numero 02179/2019 e data 26/07/2019 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 24 luglio 2019

### NUMERO AFFARE 01076/2019

#### OGGETTO:

Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, previa istanza di sospensione, dal signor Salvatore Miroddi contro il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, e nei confronti dei signori Dario Asciolla, Antony De Summa e Simone Greco, per l'annullamento del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, nonché di ulteriori provvedimenti connessi, relativi al concorso per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato.

#### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 333-A/U.C./Miroddi/1851A.A./377/C in data 22 luglio 2019, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto limitatamente all'istanza cautelare;  
visto il ricorso straordinario in data 5 luglio 2019;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;

Premesso:

Il signor Salvatore Miroddi ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento, previa sospensiva:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, nella parte in cui richiede che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni;
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, e dei relativi allegati, nella parte in cui non include il ricorrente;
- del decreto del Ministero dell'interno n. 103/2018, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del codice dell'ordinamento militare;
- ove occorra, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativamente al punto sub b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti "in

possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente, nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura finalizzata all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Capo della Polizia n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di *chance* e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Il ricorrente ha partecipato al concorso per l'assunzione, tra l'altro, di n. 893 unità (cc.dd. “civili”) di allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale – “concorsi ed esami” del 26 maggio 2017, risultando idonei alla prova scritta come da graduatoria approvata dal Ministero dell'interno con decreto del 27 ottobre 2017.

L'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, nel consentire l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato per l'anno 2019, ha:

- previsto lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017;

- disposto che le assunzioni fossero limitate ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame, secondo l'ordine decrescente del voto in essa

conseguito;

- stabilito che gli interessati dovessero essere “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” (in tal modo prevedendo tra l'altro che gli aspiranti allievi non avessero compiuto alla data del primo gennaio 2019 il 26° anno di età e che, sempre alla data del primo gennaio 2019, avessero conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado).

L'Amministrazione ha proceduto, pertanto, ad individuare i candidati da convocare, attingendo alla graduatoria degli idonei alla prova scritta formatasi in seno al concorso indetto nel 2017, previa verifica del possesso dei nuovi requisiti anagrafici e di studio. Conseguentemente non sono stati convocati i concorrenti che alla data del primo gennaio 2019 non possedevano i requisiti richiesti e, tra questi, gli odierni ricorrenti.

L'interessato ora si duole degli atti in epigrafe impugnati ritenendoli illegittimi; chiede, altresì, l'adozione di idonee misure cautelari per consentirgli l'ammissione a sostenere, con riserva, le prove d'esame, già in corso.

Il Ministero dell'interno, nel riferire sia pure limitatamente all'istanza di sospensione cautelare, ripercorre l'*iter* della vicenda e sottolinea che quella in esame non costituisce un'ulteriore fase della procedura concorsuale espletata – e conclusa – con riferimento al concorso per l'assunzione, tra l'altro, di n. 893 unità (cc.dd. “civili”) di allievi agenti della Polizia di Stato innanzi citato, bensì un distinto arruolamento di carattere straordinario da attuare con modalità semplificata al fine di fronteggiare con la massima rapidità la pressante necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto delle immigrazioni irregolari e del terrorismo internazionale.

A tal fine, il legislatore ha stabilito con l'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 le modalità, per l'appunto, semplificate innanzi descritte, che hanno consentito di accelerare le fasi concorsuali in nome delle ripetute, pressanti esigenze di rapidità nella selezione.

Non sussisterebbe in ogni caso alcuna lesione per il ricorrente, atteso che qualora il Ministero dell'interno avesse optato per l'indizione di un ordinario concorso aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile comunque si sarebbe dovuto tenere necessariamente conto dei nuovi requisiti introdotti dal d.lgs. n. 95/2017, di talchè il ricorrente medesimo non avrebbe avuto titolo a partecipare.

Così confutata la sussistenza del *fumus boni iuris*, quanto al *periculum in mora* il Ministero riferente evidenzia come ogni pretesa del ricorrente potrà eventualmente essere soddisfatta in caso di pronuncia favorevole nel merito, con relativa *restitutio in integrum*. Per contro, l'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare pregiudicherebbe l'interesse pubblico e la certezza del diritto, traducendosi, in sintesi, in un aggravio delle procedure organizzative e nel dispendio di risorse pubbliche.

Considerato:

La Sezione rileva che il concorso originariamente indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017 del Capo della Polizia per l'assunzione di 893 allievi agenti cc.dd. "civili", poi elevati a 1.182 per effetto del successivo decreto n. 333-A/9802.A.2 in data 23 ottobre 2017, si è, in realtà, concluso con la pubblicazione del decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 in data 28 maggio 2018 del Direttore centrale delle risorse umane del Ministero dell'interno, recante l'approvazione della relativa graduatoria di merito.

La procedura in contestazione col presente ricorso è, pertanto, da ritenersi relativa ad un nuovo e distinto iter concorsuale conseguente alla previsione normativamente introdotta con il già citato art. 11, comma 2-*bis*, del d.l. n. 135/2018. Ed infatti, a ben vedere, detta disposizione non ha inciso su un concorso ancora in essere, per la evidente ragione che il concorso medesimo

si era già definito, come rilevato, con la pubblicazione della graduatoria definitiva; al contrario, il legislatore ha in tal modo dato facoltà all'Amministrazione di assumere ulteriori unità della medesima categoria (allievi agenti della Polizia di Stato) e, quindi, all'indizione di una nuova procedura da svolgersi, per dichiarate esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, in modo semplificato. A tal fine, in particolare, è stato previsto che non si dovesse effettuare la prova scritta ma che si dovesse avere riguardo alla – recente e, quindi, da considerarsi a tal fine ancora utile – graduatoria provvisoria stilata in un precedente concorso, prevedendosi comunque la necessità di procedere al previsto accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale dei candidati mediante le ulteriori e consuete prove all'uopo programmate.

In tale contesto, il richiamo operato dal legislatore ai nuovi requisiti per l'ammissione ai concorsi per la Polizia di Stato – nel frattempo introdotti ad opera del d.lgs. n. 95/2017, che ha in tal senso modificato l'art. 6 del d.P.R. n. 335/1982, cui è stata data poi attuazione con decreto del Ministro dell'interno n. 103/2018 – appare coerente, trattandosi, come detto, di una nuova procedura concorsuale indetta successivamente all'introduzione di tali modifiche.

L'Amministrazione, sotto altro aspetto, tenuto conto del vincolo normativamente imposto dal richiamato art. 11, comma 2-*bis*, del d.l. n. 135/2018 e considerato che detti requisiti di ammissione erano stati precedentemente modificati per effetto del d.lgs. n. 95/2017, non avrebbe potuto disporre altrimenti. Ciò, giova ribadire, nel presupposto che quella in esame integra una nuova e distinta procedura concorsuale rispetto a quella originaria, già perfezionata con l'approvazione della graduatoria di merito.

In altri termini, la Sezione ritiene di dover evidenziare che i due concorsi – indetti, rispettivamente, con decreti del 18 maggio 2017 e del 13 marzo 2019 – siano da considerare autonomi e che tale autonomia non viene meno per

effetto dell'utilizzo della graduatoria provvisoria relativa al concorso ormai esaurito.

Così inquadrata la fattispecie, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa – per cui le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando e le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella *lex specialis*, non modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse” (Consiglio di Stato, ad. plen., 24/05/2011, n. 9; Sez. IV, 24 agosto 2009, n. 5032; 6 luglio 2004 n. 5018; Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909) – non può trovare applicazione, trattandosi di una nuova, e distinta, procedura di assunzione svolta con modalità semplificate.

Né in senso diverso può concludersi quanto al rispetto dei principi sui limiti di età nell'accesso ai concorsi pubblici. Appare del tutto comprensibile e condivisibile che nelle procedure di assunzione, nel caso di specie, in una forza di polizia, il legislatore individui dei limiti massimi di età in ragione della peculiarità dell'attività addestrativa e, in seguito, operativa che i candidati selezionati saranno chiamati a svolgere. Detta previsione, quindi, non può essere considerata discriminatoria.

In conclusione, la Sezione ritiene che l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati non possa essere accolta.

Per la decisione nel merito, occorre che sia garantita la conoscenza del presente ricorso a tutti i controinteressati. All'uopo, in considerazione del numero elevato dei controinteressati, la Sezione stabilisce che la notifica ai predetti controinteressati possa essere compiuta, a cura di parte ricorrente, attraverso la pubblicazione, per trenta giorni, di una sintesi dei motivi di ricorso (con numero di registro generale) e di copia del presente parere in una pagina della sezione concorsi del sito web della Polizia di Stato.

Tale adempimento dovrà essere curato da parte ricorrente nel termine di quindici giorni dalla notifica, o comunicazione, del presente parere.

Occorre, inoltre, rilevare che l'art. 36 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444 prevede che "le comunicazioni al Consiglio di Stato per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio".

La Sezione, pertanto, invita il Ministero dell'interno a far pervenire con la massima sollecitudine al Consiglio di Stato la prescritta relazione. Prima dell'invio della relazione, il Ministero avrà cura di comunicarla al ricorrente, assegnando al medesimo un congruo termine per le eventuali memorie. Tali memorie dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del citato r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all'Amministrazione la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni.

P.Q.M.

Esprime il parere che, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati debba essere respinta.

Dispone, a cura di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati.

Invita il Ministero dell'interno all'adempimento istruttorio di competenza nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Giancarlo Carmelo Pezzuto

IL PRESIDENTE F/F  
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Testa



